

N. R.G. 726/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

VERBALE D'UDIENZA DEL 07/11/2018

Sono comparsi di fronte al Giudice del Lavoro, Dott. Anna Maria Tracanna,

per  Avv.to RUSCITTI NINO, oggi sostituito dall'Avv. ;

per MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA, il dott. Casalena

I procuratori delle parti discutono la causa e chiedono che la stessa venga decisa.

IL GIUDICE

decide come da separata sentenza, dandone lettura .

IL GIUDICE

Anna Maria Tracanna



TRIBUNALE DELL'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott. Anna Maria TRACANNA, all'udienza del 7 novembre 2018, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 726/17 R.G.A.C.L., vertente

TRA

 lettivamente domiciliata in L'Aquila presso la cancelleria del Tribunale, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA in persona del Ministro *pro tempore*, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE e UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE rappresentato e difeso dal proprio funzionario delegato dott. Amalia Rosella Parisse

RESISTENTE

Definitivamente pronunciando ha emesso, mediante lettura della stessa, la seguente

SENTENZA

con contestuale motivazione

1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla mobilità professionale mediante transito ed inquadramento in altro ruolo docente, per il quale risulta fornita di abilitazione (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria)
2. Ordina all'amministrazione scolastica di ricollocare in via definitiva la ricorrente nei ruoli dei docenti della Scuola dell'Infanzia e /o della Scuola Primaria
3. Compensa tra le parti le spese di lite.

Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2017 la ricorrente, docente di ruolo nella scuola primaria dal 2005, premesso che, a seguito di decreto di revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica in data 29 giugno 2013, è stata annualmente utilizzata quale docente abilitata per scuola dell'Infanzia e Primaria in vari Istituti scolastici della Provincia di L'aquila, da ultimo presso l'Istituto Comprensivo di Navelli, ha agito in giudizio nei confronti dell'amministrazione scolastica per sentir dichiarare il proprio diritto ad usufruire degli istituti definitivi della mobilità professionale in altro ruolo (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria) e per sentir condannare l'amministrazione scolastica a ricollocarla in via definitiva nei ruoli docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Si è costituito in giudizio il Ministero convenuto contestando ogni avversa pretesa e chiedendone il rigetto.

Acquisita la documentazione versata in atti e sentito il funzionario del MIUR, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.



Dalla documentazione versata in atti, emerge che [REDACTED] ammessa in ruolo quale insegnante di religione cattolica per le scuole dell'infanzia e primaria, dal 1 settembre 2004, con sede di titolarità dal 1 settembre 2008 presso l'Istituto Comprensivo Tedeschi, si vedeva revocare dal Vescovo, nell'anno 2013, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Richiesta dal Dirigente dell'ufficio scolastico di attestare i titoli di studio e le abilitazione in possesso della medesima, dichiarava di aver conseguito il Diploma Magistrale prima dell'anno 2001/2002 e di aver superato il concorso per titoli ed esami per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna. Utilizzata per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015 presso l'IC Lombardo Radice Ovidio di Sulmona, per l'anno 2015-2016 e per l'anno 2016-2017 chiedeva ed otteneva l'utilizzazione presso l'IC di Pratola Peligna e per l'anno 2017- 2018 presso la Scuola Primaria di Navelli.

L'art. 4 comma 3 della L.n. 186/03 prevede che *"L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'art. 33 D, lvo 165/01"*.

Nell'ipotesi di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, in sostanza, il docente potrà richiedere di essere assegnato a ricoprire un posto per un insegnamento diverso da quello di religione cattolica, a condizione che ne possenga i necessari requisiti, vale a dire i titoli e – secondo le disposizioni vigenti richiamate – la specifica abilitazione, acquisibile anche mediante la frequenza agli appositi corsi di riconversione professionale con valore abilitante. Ove ciò non accada, è estesa ai docenti di religione inseriti nei ruoli regionali la possibilità di partecipare alle *"procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva"* di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede, sulla base della comunicazione preventiva delle eccedenze da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate, l'apertura di trattative con le organizzazioni sindacali per pervenire ad *"un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa Amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre Amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato"* in sede di contrattazione collettiva (comma 4). Infine, il personale, per il quale non sia stato possibile accedere a una diversa utilizzazione, viene collocato in disponibilità per la durata massima di 24 mesi, con diritto a un'indennità pari all'ottanta per cento dello stipendio complessivo (comma 8).

Si è risolto in questo modo il problema di conciliare la stabilità del rapporto di lavoro del docente di ruolo con l'asserita precarietà dell'insegnamento della religione cattolica, derivante dal rapporto di fiducia con l'autorità ecclesiastica (l'idoneità), sempre revocabile, oltre che da una disponibilità di posti dipendente dalle richieste annuali degli alunni e delle famiglie.

Infatti, in seguito alla revoca della idoneità all'insegnamento della religione disposta da una diversa autorità, l'amministrazione ha l'onere di utilizzare il docente, assunto tramite concorso pubblico e rimasto comunque alle sue dipendenze, in altro incarico di insegnamento nelle discipline comuni, purchè in possesso dei titoli di abilitazione



richiesti. E' per questo che detto insegnante potrà fruire della mobilità e dell'utilizzazione secondo la disciplina della contrattazione collettiva prevista per il personale di ruolo. Diversamente, se l'insegnante è privo di altri titoli o abilitazioni, può essere destinato a servizi diversi dall'insegnamento, usufruendo della mobilità collettiva di cui all'art. 33 D. Lvo 165/01.

Alla docente [REDACTED] è stata revocata l'idoneità all'insegnamento ed essendo titolare di Diploma Magistrale conseguito prima del 2001, è stata utilizzata per l'insegnamento su posto comune, prima presso l'IC Lombardo radice Ovidio, poi presso l'IC di Pratola Peligna ed infine presso la Scuola Primaria di Navelli, così come avviene per il resto del personale docente di ruolo, essendo evidente la analogia con il personale in esubero, cioè rimasto privo della sede di servizio rispetto alle esigenze di organico, ma regolarmente presente in ruolo e retribuito.

Ma né l'utilizzazione né l'assegnazione provvisoria esauriscono l'ambito della "mobilità professionale nel comparto del personale della scuola" prevista dalla L.n. 186/03 sopra riportata, stante la necessità in primo luogo di procedere ad una ricollocazione del docente di religione inidoneo, mediante il transito in altro ruolo o in altra classe di concorso o tipologia di posto, per il quale possieda l'abilitazione.

In particolare è evidente che l'istituto della mobilità professionale vada interpretato nella sua massima estensione, tale da comportare una ricollocazione stabile e definitiva della docente di ruolo in possesso di abilitazione all'insegnamento, rispetto al diverso istituto della mera mobilità territoriale, riferibile alle ipotesi di utilizzazione e assegnazione provvisoria, caratterizzate da "temporaneità e provvisorietà" e che, adottate di anno in anno, a tempo indefinito, finirebbero per frustrare lo status della ricorrente di docente di ruolo.

Si consideri peraltro che anche gli istituti della mobilità temporanea presuppongono a monte il possesso di una sede di titolarità, a partire dalla quale si chiede la prestazione del servizio in altra sede per un periodo limitato (un anno scolastico) senza modificare la sede di titolarità.

E' vero che, nel caso in esame, la [REDACTED] ha regolarmente inoltrato, per i vari anni scolastici, domanda di utilizzazione, non può tuttavia ritenersi che l'amministrazione scolastica sia esonerata dal ricollocare definitivamente la medesima ed assegnare alla stessa una sede di titolarità, in assenza peraltro di manifestazione di interesse per la mobilità intercompartimentale – sul punto, come spiegato dal funzionario dell'USR sentito come teste, anche tale ulteriore forma di mobilità prevederebbe, prima dell'inserimento tra il personale a disposizione, che l'Ufficio verifici l'esistenza di una sede nella Provincia, la quale, ove presente, viene assegnata d'ufficio – dovendo procedere senza bisogno di alcuna sollecitazione di parte.

Per questi motivi il ricorso va accolto nei termini specificati in dispositivo.

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

IL GIUDICE
Anna Maria Tracanna

